ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

L 77

30° anno

19 marzo 1987

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

★ **Regolamento (CEE) n. 756/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'articolo 9 del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie d'Israele (1987)** 1

Accordo in forma di scambio di lettere relativo all'articolo 9 del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie d'Israele (1987) 2

★ **Regolamento (CEE) n. 757/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie dell'Algeria (1987)** 3

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie dell'Algeria (1987) 4

★ **Regolamento (CEE) n. 758/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie del Marocco (1987)** 6

Accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie del Marocco (1987) 7

★ **Regolamento (CEE) n. 759/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie della Tunisia (1987)** 9

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie della Tunisia (1987) 10

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario *(segue)*

* **Regolamento (CEE) n. 760/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria concernente l'importazione nella Comunità di concentrati di pomodoro originari dell'Algeria (1987)** 12

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria concernente l'importazione nella Comunità di concentrati di pomodoro originari dell'Algeria (1987) 13

Regolamento (CEE) n. 761/87 della Commissione, del 18 marzo 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 15

Regolamento (CEE) n. 762/87 della Commissione, del 18 marzo 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 17

* **Regolamento (CEE) n. 763/87 della Commissione, del 17 marzo 1987, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 19

Regolamento (CEE) n. 764/87 della Commissione, del 18 marzo 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali 22

Regolamento (CEE) n. 765/87 della Commissione, del 18 marzo 1987, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 24

Regolamento (CEE) n. 766/87 della Commissione, del 18 marzo 1987, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica del Kenia a titolo di aiuto alimentare ... 27

Regolamento (CEE) n. 767/87 della Commissione, del 18 marzo 1987, relativo alla fornitura di frumento tenero e di farina di frumento tenero al Programma alimentare mondiale (PAM) a titolo di aiuto alimentare 29

* **Regolamento (CEE) n. 768/87 della Commissione, del 18 marzo 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari** 34

Regolamento (CEE) n. 769/87 della Commissione, del 18 marzo 1987, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 2326/79 36

Regolamento (CEE) n. 770/87 della Commissione, del 18 marzo 1987, recante modifica del regolamento (CEE) n. 701/87 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di carciofi originari dell'Egitto 39

Regolamento (CEE) n. 771/87 della Commissione, del 18 marzo 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 404/87 relativo ad una misura particolare d'intervento per il granturco in Francia 40

Regolamento (CEE) n. 772/87 della Commissione, del 18 marzo 1987, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1659/86 41

* **Informazione sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 644/87 del Consiglio, del 3 marzo 1987, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per talune specie di frutta e succhi di frutta** 42

(segue in 3ª pagina di copertina)

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

87/194/CEE :

* **Decisione della Commissione, del 12 novembre 1986, relativa ad un prestito FIM a favore di un'impresa che produce acque minerali e bottiglie di vetro** 43

87/195/CEE :

* **Decisione della Commissione, del 3 dicembre 1986, relativa ad un progetto di aiuti che il governo belga intende concedere a favore degli investimenti realizzati da un produttore di vetro piano con sede a Moustier** 47

87/196/CEE :

* **Decisione della Commissione, del 4 marzo 1987, che stabilisce le condizioni alle quali l'Irlanda può reiterare il provvedimento preso per combattere un'infestazione di oziorrinco della vite** 51

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 756/87 DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 1987

relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'articolo 9 del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie d'Israele (1987)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele [1] è stato firmato l'11 maggio 1975;

considerando che conviene approvare l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'articolo 9 del protocollo n. 1 dell'accordo suddetto concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie d'Israele (1987),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'articolo 9 del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie d'Israele (1987).

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS

---

[1] GU n. L 136 del 28. 5. 1975, pag. 3.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere relativo all'articolo 9 del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie d'Israele (1987)

Egregio Signore,

in applicazione dell'articolo 9 del protocollo n. 1 dell'accordo concluso tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele ed a seguito delle informazioni scambiate circa le condizioni alle quali hanno luogo le importazioni nella Comunità di macedonie di frutta in conserva delle sottovoci 20.06 B II a) ex 9 e 20.06 B II b) ex 9 della tariffa doganale comune, originarie d'Israele, ho l'onore di comunicarLe che Israele s'impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari affinché, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1987, i quantitativi forniti alla Comunità non superino le 220 tonnellate.

Il governo dello Stato d'Israele precisa a tal fine che tutte le esportazioni dei prodotti in questione nella Comunità sono effettuate esclusivamente da esportatori la cui attività è controllata dal ministero israeliano dell'industria, del commercio e del turismo.

Le garanzie relative ai quantitativi saranno attuate secondo le modalità concordate tra il ministero suddetto e la direzione generale dell'agricoltura della Commissione delle Comunità europee.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Egregio Signore, l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo
dello Stato d'Israele

Egregio Signore,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta :

« In applicazione dell'articolo 9 del protocollo n. 1 dell'accordo concluso tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele ed a seguito delle informazioni scambiate circa le condizioni alle quali hanno luogo le importazioni nella Comunità di macedonie di frutta in conserva delle sottovoci 20.06 B II a) ex 9 e 20.06 B II b) ex 9 della tariffa doganale comune, originarie d'Israele, ho l'onore di comunicarLe che Israele s'impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari affinché tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1987 i quantitativi forniti alla Comunità non superino le 220 tonnellate.

Il governo dello Stato d'Israele precisa a tal fine che tutte le esportazioni dei prodotti in questione nella Comunità sono effettuate esclusivamente da esportatori la cui attività è controllata dal ministero israeliano dell'industria, del commercio e del turismo.

Le garanzie relative ai quantitativi saranno attuate secondo le modalità concordate tra il ministero suddetto e la direzione generale dell'agricoltura della Commissione delle Comunità europee.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità è d'accordo su quanto precede. »

Posso confermarLe che la Comunità è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Egregio Signore, l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio
delle Comunità europee

REGOLAMENTO (CEE) N. 757/87 DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 1987

relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie dell'Algeria (1987)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria [1] è stato firmato il 26 aprile 1976 ed è entrato in vigore il 1° novembre 1978;

considerando che è opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie dell'Algeria (1987),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Algeria, concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie dell'Algeria (1987).

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS

---

[1] GU n. L 263 del 27. 9. 1978, pag. 2.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie dell'Algeria (1987)

Egregio Signore,

ai fini dell'applicazione della riduzione del 55 % dei dazi della tariffa doganale comune, prevista all'articolo 19 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria, ed a seguito delle informazioni scambiate circa le condizioni alle quali avranno luogo le importazioni nella Comunità di macedonie di frutta in conserva delle sottovoci 20.06 B II a) ex 9 e 20.06 B II b) ex 9 della tariffa doganale comune, originarie dell'Algeria, ho l'onore di comunicarLe che il governo algerino s'impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari affinché, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1987, le forniture alla Comunità non superino il quantitativo di 100 tonnellate.

Il governo algerino precisa pertanto che tutte le esportazioni dei prodotti suddetti verso la Comunità sono effettuate esclusivamente da esportatori la cui attività è controllata dalla « Société de gestion et de devéloppement des industries alimentaires » (SOGEDIA) (Società per la gestione e lo sviluppo delle industrie alimentari).

Le garanzie relative ai quantitativi saranno attuate secondo le modalità concordate tra la SOGEDIA e la direzione generale dell'agricoltura della Commissione delle Comunità europee.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Egregio Signore, l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica democratica popolare di Algeria

Egregio Signore,

mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta :

« Ai fini dell'applicazione della riduzione del 55 % dei dazi della tariffa doganale comune, prevista all'articolo 19 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria, ed a seguito delle informazioni scambiate circa le condizioni alle quali avranno luogo le importazioni nella Comunità di macedonie di frutta in conserva delle sottovoci 20.06 B II a) ex 9 e 20.06 B II b) ex 9 della tariffa doganale comune, originarie dell'Algeria, ho l'onore di comunicarLe che il governo algerino s'impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari affinché, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1987, le forniture alla Comunità non superino il quantitativo di 100 tonnellate.

Il governo algerino precisa pertanto che tutte le esportazioni dei prodotti suddetti verso la Comunità sono effettuate esclusivamente da esportatori la cui attività è controllata dalla « Société de gestion et de développement des industries alimentaires » (SOGEDIA) (Società per la gestione e lo sviluppo delle industrie alimentari).

Le garanzie relative ai quantitativi saranno attuate secondo le modalità concordate tra la SOGEDIA e la direzione generale dell'agricoltura della Commissione delle Comunità europee.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità è d'accordo su quanto precede. »

Posso confermarLe l'accordo della Comunità su quanto precede e, di conseguenza, l'applicazione della riduzione del 55 % dei dazi della tariffa doganale comune, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1987, ai quantitativi di macedonie di frutta in conserva originarie dell'Algeria indicati nella Sua lettera.

Voglia accettare, Egregio Signore, l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio
delle Comunità europee

REGOLAMENTO (CEE) N. 758/87 DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 1987

relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie del Marocco (1987)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco [1] è stato firmato il 27 aprile 1976 ed è entrato in vigore il 1° novembre 1978 ;

considerando che è opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie del Marocco (1987),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie del Marocco (1987).

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS

---

[1] GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2.

ACCORDO

sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie del Marocco (1987)

Egregio Signore,

ai fini dell'applicazione della riduzione del 55 % dei dazi della tariffa doganale comune, prevista all'articolo 20 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, ed a seguito delle informazioni scambiate circa le condizioni alle quali avranno luogo le importazioni nella Comunità di macedonie di frutta in conserva delle sottovoci 20.06 B II a) ex 9 e 20.06 B II b) ex 9 della tariffa doganale comune, originarie del Marocco, ho l'onore di comunicarLe che il governo marocchino s'impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari affinché, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1987, le forniture alla Comunità non superino il quantitativo di 100 tonnellate.

Il governo marocchino precisa pertanto che tutte le esportazioni dei prodotti suddetti verso la Comunità sono effettuate esclusivamente tramite esportatori la cui attività è controllata dall'amministrazione marocchina.

Le garanzie relative ai quantitativi saranno attuate secondo le modalità concordate tra l'amministrazione marocchina e la direzione generale dell'agricoltura della Commissione delle Comunità europee.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Egregio Signore, l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo
del Regno del Marocco

Egregio Signore,

mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta :

« Ai fini dell'applicazione della riduzione del 55 % dei dazi della tariffa doganale comune, prevista all'articolo 20 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, ed a seguito delle informazioni scambiate circa le condizioni alle quali avranno luogo le importazioni nella Comunità di macedonie di frutta in conserva delle sottovoci 20.06 B II a) ex 9 e 20.06 B II b) ex 9 della tariffa doganale comune, originarie del Marocco, ho l'onore di comunicarLe che il governo marocchino s'impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari affinché, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1987, le forniture alla Comunità non superino il quantitativo di 100 tonnellate.

Il governo marocchino precisa pertanto che tutte le esportazioni dei prodotti suddetti verso la Comunità sono effettuate esclusivamente tramite esportatori la cui attività è controllata dall'amministrazione marocchina.

Le garanzie relative ai quantitativi saranno attuate secondo le modalità concordate tra l'amministrazione marocchina e la direzione generale dell'agricoltura della Commissione delle Comunità europee.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità è d'accordo su quanto precede. »

Posso confermarLe l'accordo della Comunità su quanto precede e, di conseguenza, l'applicazione della riduzione del 55 % dei dazi della tariffa doganale comune, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1987, ai quantitativi di macedonie di frutta in conserva originarie del Marocco indicati nella Sua lettera.

Voglia accettare, Egregio Signore, l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio
delle Comunità europee

REGOLAMENTO (CEE) N. 759/87 DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 1987

relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie della Tunisia (1987)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina [1] è stato firmato il 25 aprile 1976 ed è entrato in vigore il 1° novembre 1978;

considerando che è opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie della Tunisia (1987),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie della Tunisia (1987).

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS

---

[1] GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 2.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie della Tunisia (1987)

Egregio Signore,

ai fini dell'applicazione della riduzione del 55 % dei dazi della tariffa doganale comune, prevista all'articolo 19 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, ed a seguito delle informazioni scambiate circa le condizioni alle quali avranno luogo le importazioni nella Comunità di macedonie di frutta in conserva delle sottovoci 20.06 B II a) ex 9 e 20.06 B II b) ex 9 della tariffa doganale comune, originarie della Tunisia, ho l'onore di comunicarLe che il governo tunisino s'impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari affinché, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1987, le forniture alla Comunità non superino il quantitativo di 100 tonnellate.

Il governo tunisino precisa pertanto che tutte le esportazioni dei prodotti suddetti verso la Comunità sono effettuate esclusivamente da esportatori la cui attività è controllata dall'« Office de commerce de Tunisie » (Ente tunisino per il commercio).

Le garanzie relative ai quantitativi saranno attuate secondo le modalità concordate tra l'Ente tunisino per il commercio e la direzione generale dell'agricoltura della Commissione delle Comunità europee.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Egregio Signore, l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo
della Repubblica tunisina

Egregio Signore,

mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta :

« Ai fini dell'applicazione della riduzione del 55 % dei dazi della tariffa doganale comune, prevista all'articolo 19 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, ed a seguito, delle informazioni scambiate circa le condizioni alle quali avranno luogo le importazioni nella Comunità di macedonie di frutta in conserva delle sottovoci 20.06 B II a) ex 9 e 20.06 B II b) ex 9 della tariffa doganale comune, originarie della Tunisia, ho l'onore di comunicarLe che il governo tunisino s'impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari affinché, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1987, le forniture alla Comunità non superino il quantitativo di 100 tonnellate.

Il governo tunisino precisa pertanto che tutte le esportazioni dei prodotti suddetti verso la Comunità sono effettuate esclusivamente da esportatori la cui attività è controllata dall'« Office de commerce de Tunisie » (Ente tunisino per il commercio).

Le garanzie relative ai quantitativi saranno attuate secondo le modalità concordate tra l'Ente tunisino per il commercio e la direzione generale dell'agricoltura della Commissione delle Comunità europee.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità è d'accordo su quanto precede. »

Posso confermarLe l'accordo della Comunità su quanto precede e, di conseguenza, l'applicazione della riduzione del 55 % dei dazi della tariffa doganale comune, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1987, ai quantitativi di macedonie di frutta in conserva originarie della Tunisia indicati nella Sua lettera.

Voglia accettare, Egregio Signore, l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio
delle Comunità europee

REGOLAMENTO (CEE) N. 760/87 DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 1987

relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria concernente l'importazione nella Comunità di concentrati di pomodoro originari dell'Algeria (1987)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria [1] è stato firmato il 26 aprile 1976 ed è entrato in vigore il 1° novembre 1978;

considerando che è opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria concernente l'importazione nella Comunità di concentrati di pomodoro originari dell'Algeria (1987),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria concernente l'importazione nella Comunità di concentrati di pomodoro originari dell'Algeria (1987).

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS

---

[1] GU n. L 263 del 27. 9. 1978, pag. 2.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria concernente l'importazione nella Comunità di concentrati di pomodoro originari dell'Algeria (1987)

Egregio Signore,

ai fini dell'applicazione della riduzione del 30 % dei dazi della tariffa doganale comune, prevista dall'articolo 19 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria, ed a seguito delle informazioni scambiate circa le condizioni in cui avranno luogo le importazioni nella Comunità di concentrati di pomodoro preparati o conservati senza aceto o acido acetico della sottovoce 20.02 ex C della tariffa doganale comune, originari dell'Algeria, mi pregio di comunicarLe che il governo algerino s'impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari affinché, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1987, le forniture alla Comunità non superino il quantitativo di 100 tonnellate.

Il governo algerino precisa che tutte le esportazioni dei prodotti suddetti verso la Comunità sono effettuate esclusivamente da esportatori la cui attività è controllata dalla « Société de gestion et de développement des industries alimentaires » (SOGEDIA) (Società per la gestione e lo sviluppo delle industrie alimentari).

Le garanzie relative ai quantitativi saranno attuate secondo le modalità concordate tra la SOGEDIA e la direzione generale dell'agricoltura della Commissione delle Comunità europee.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Egregio Signore, l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica democratica popolare d'Algeria

Egregio Signore,

mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta :

« Ai fini dell'applicazione della riduzione del 30 % dei dazi della tariffa doganale comune, prevista dall'articolo 19 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria, ed a seguito delle informazioni scambiate circa le condizioni in cui avranno luogo le importazioni nella Comunità di concentrati di pomodoro preparati o conservati senza aceto o acido acetico della sottovoce 20.02 ex C della tariffa doganale comune, originari dell'Algeria, mi pregio di comunicarLe che il governo algerino s'impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari affinché, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1987, le forniture alla Comunità non superino il quantitativo di 100 tonnellate.

Il governo algerino precisa che tutte le esportazioni dei prodotti suddetti verso la Comunità sono effettuate esclusivamente da esportatori la cui attività è controllata dalla « Société de gestion et de développement des industries alimentaire » (SOGEDIA) (Società per la gestione e lo sviluppo delle industrie alimentari).

Le garanzie relative ai quantitativi saranno attuate secondo le modalità concordate tra la SOGEDIA e la direzione generale dell'agricoltura della Commissione delle Comunità europee.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità è d'accordo su quanto precede. »

Posso confermarLe l'accordo della Comunità su quanto precede e, di conseguenza, l'applicazione della riduzione del 30 % dei dazi della tariffa doganale comune, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1987, ai quantitativi di concentrati di pomodoro originari dell'Algeria indicati nella Sua lettera.

Voglia accettare, Egregio Signore, l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio
delle Comunità europee

REGOLAMENTO (CEE) N. 761/87 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune [3], in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 135/87 della Commissione [4] e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 17 marzo 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 135/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
[3] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
[4] GU n. L 17 del 20. 1. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 marzo 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	11,71	196,88
10.01 B II	Frumento duro	46,77	259,59 (1) (5)
10.02	Segala	40,78	180,08 (6)
10.03	Orzo	39,05	190,00
10.04	Avena	97,34	160,94
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	181,09 (2) (3) (8)
10.07 A	Grano saraceno	39,05	130,95
10.07 B	Miglio	39,05	156,83 (4)
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	24,96	185,34 (4) (8)
10.07 D I	Triticale	(7)	(7)
10.07 D II	Altri cereali	39,05	50,90 (5)
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	31,55	290,79
11.01 B	Farine di segala	72,25	267,51
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	86,16	416,03
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	31,71	311,68

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 762/87 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1987

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 [2], in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune [3], in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2011/86 della Commissione [4] e dai successivi regolamenti modificativi ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente ;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 17 marzo 1987 ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
[3] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
[4] GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 marzo 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0,55	0,55	0,55
10.07 D	Altri cereali	0	2,00	2,00	7,89
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 763/87 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1987

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3502/85 [2], in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.
[2] GU n. L 335 del 13. 12. 1985, pag. 9.

ALLEGATO

Rubrica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
				ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£ Irl	Lit	Fl	£
1.10	07.01-13 07.01-15	07.01 A II	Patate di primizia	37,69	1620	294,38	78,24	260,36	5726	29,29	55601	88,37	26,81
1.12	ex 07.01-21 ex 07.01-22	ex 07.01 B I	Broccoli	73,03	3138	570,35	151,60	504,46	11095	56,75	107727	171,23	51,94
1.14	07.01-23	07.01 B II	Cavoli bianchi e cavoli rossi	36,80	1581	287,43	76,39	254,22	5591	28,60	54289	86,29	26,17
1.16	ex 07.01-27	ex 07.01 B III	Cavoli cinesi	36,08	1550	281,76	74,89	249,20	5481	28,03	53218	84,58	25,66
1.20	07.01-31 07.01-33	07.01 D I	Lattughe a cappuccio	59,46	2555	464,40	123,43	410,74	9034	46,21	87715	139,42	42,29
1.22	ex 07.01-36	ex 07.01 D II	Indivie	46,22	1986	361,01	95,95	319,30	7023	35,92	68186	108,38	32,87
1.28	07.01-41 07.01-43	07.01 F I	Piselli	106,48	4576	831,61	221,04	735,52	16178	82,75	157072	249,66	75,73
1.30	07.01-45 07.01-47	07.01 F II	Fagioli delle varietà « Phaseolus »	176,22	7574	1376,22	365,79	1217,21	26772	136,95	259935	413,16	125,33
1.32	ex 07.01-49	ex 07.01 F III	Fave	36,99	1590	288,94	76,80	255,56	5621	28,75	54574	86,74	26,31
1.40	ex 07.01-54	ex 07.01 G II	Carote	26,44	1136	206,55	54,90	182,69	4018	20,55	39013	62,01	18,81
1.50	ex 07.01-59	ex 07.01 G IV	Ravanelli	114,68	4929	895,65	238,06	792,17	17423	89,12	169168	268,88	81,56
1.60	ex 07.01-63	ex 07.01 H	Cipolle, diverse dalle cipolle selvatiche e dalle barbatelle mangerecce	18,80	808	146,83	39,02	129,86	2856	14,61	27732	44,08	13,37
1.70	07.01-67	ex 07.01 H	Agli	258,45	11108	2018,40	536,48	1785,19	39265	200,85	381227	605,95	183,82
1.74	ex 07.01-68	ex 07.01 IJ	Porri	41,68	1791	325,54	86,52	287,93	6333	32,39	61488	97,73	29,64
1.80		07.01 K	Asparagi :										
1.80.1	ex 07.01-71		— verdi	407,98	17534	3186,13	846,86	2818,00	61982	317,06	601783	956,52	290,16
1.80.2	ex 07.01-71		— altri	259,52	11154	2026,70	538,69	1792,53	39427	201,68	382795	608,44	184,57
1.90	07.01-73	07.01 L	Carciofi	64,86	2787	506,52	134,63	448,00	9853	50,40	95670	152,06	46,13
1.100	07.01-75 07.01-77	07.01 M	Pomodori	75,16	3230	586,95	156,01	519,13	11418	58,40	110861	176,21	53,45
1.110	07.01-81 07.01-82	07.01 P I	Cetrioli	72,01	3095	562,40	149,48	497,42	10940	55,96	106224	168,84	51,21
1.112	07.01-85	07.01 Q II	Funghi galletti o gallinacci	980,32	41938	7660,46	2022,11	6757,62	146689	760,37	1437668	2279,32	724,02
1.118	07.01-91	07.01 R	Finocchi	33,88	1456	264,61	70,33	234,03	5147	26,33	49979	79,44	24,09
1.120	07.01-93	07.01 S	Pimenti dolci o peperoni	88,77	3815	693,28	184,27	613,17	13486	68,99	130944	208,13	63,13
1.130	07.01-97	07.01 T II	Melanzane	66,85	2873	522,12	138,77	461,79	10157	51,95	98616	156,74	47,55
1.140	07.01-96	07.01 T I	Zucchine	58,01	2493	453,04	120,41	400,70	8813	45,08	85569	136,01	41,26
1.150	ex 07.01-99	ex 07.01 T III	Sedani da erbucce e sedani a coste	45,90	1973	358,50	95,29	317,08	6974	35,67	67713	107,62	32,65
1.160	ex 07.06-90	ex 07.06 B	Patate dolci, fresche e non tagliate in pezzi	74,60	3185	582,47	153,85	512,38	11235	57,94	109532	173,25	55,53
2.10	08.01-31	ex 08.01 B	Banane, fresche	51,52	2214	402,41	106,95	355,91	7828	40,04	76005	120,80	36,64
2.20	ex 08.01-50	ex 08.01 C	Ananassi, freschi	50,17	2156	391,84	104,15	346,56	7622	38,99	74009	117,63	35,68
2.30	ex 08.01-60	ex 08.01 D	Avocadi, freschi	103,31	4440	806,85	214,46	713,63	15696	80,29	152395	242,23	73,48
2.40	ex 08.01-99	ex 08.01 H	Manghi e guaiave, freschi	238,56	10253	1863,04	495,19	1647,78	36243	185,39	351883	559,31	169,67
2.50		08.02 A I	Arance dolci, fresche :										
2.50.1	08.02-02 08.02-06 08.02-12 08.02-16		— sanguigne e semi-sanguigne	42,26	1816	330,06	87,73	291,93	6421	32,84	62341	99,09	30,06

Rubrica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
				ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£ Irl	Lit	Fl	£
2.50.2	08.02-03 08.02-07 08.02-13 08.02-17		— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	31,13	1338	243,13	64,82	215,04	4729	24,19	45922	72,99	22,14
2.50.3	08.02-05 08.02-09 08.02-15 08.02-19		— altre	38,59	1651	301,62	79,61	266,07	5775	29,93	56607	89,74	28,50
2.60		ex 08.02 B	Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), freschi; clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi, freschi:										
2.60.1	08.02-29	ex 08.02 B II	— Monreal e satsuma	39,72	1700	309,87	82,11	273,26	6021	30,84	58397	92,78	29,07
2.60.2	08.02-31	ex 08.02 B II	— Mandarini e wilkings	67,86	2916	530,02	140,87	468,78	10310	52,74	100108	159,12	48,27
2.60.3	08.02.28	08.02 B I	— Clementine	61,30	2635	478,78	127,26	423,46	9314	47,64	90431	143,73	43,60
2.60.4	08.02-34 08.02-37	ex 08.02 B II	— Tangerini e altri	57,47	2470	448,82	119,29	396,96	8731	44,66	84771	134,74	40,87
2.70	ex 08.02-50	ex 08.02 C	Limoni, freschi	39,43	1694	307,92	81,84	272,34	5990	30,64	58159	92,44	28,04
2.80		ex 08.02 D	Pompelmi e pomeli o « grapefruits », freschi:										
2.80.1	ex 08.02-70		— bianchi	37,45	1609	292,46	77,73	258,67	5689	29,10	55240	87,80	26,63
2.80.2	ex 08.02-70		— rosei	54,31	2334	424,17	112,74	375,16	8251	42,21	80116	127,34	38,63
2.81	ex 08.02-90	ex 08.02 E	Lime e limette	144,81	6224	1130,95	300,60	1000,28	22001	112,54	213610	339,53	102,99
2.90	08.04-11 08.04-19 08.04-23	08.04 A I	Uve da tavola	102,02	4385	796,77	211,77	704,71	15500	79,28	150490	239,20	72,56
2.95	08.05-50	08.05 C	Castagne e marroni	101,92	4360	796,49	210,24	702,62	15251	79,05	149480	236,99	75,27
2.100	08.06-13 08.06-15 08.06-17	08.06 A II	Mele	55,10	2368	430,33	114,38	380,61	8371	42,82	81280	129,19	39,19
2.110	08.06-33 08.06-35 08.06-37 08.06-38	08.06 B II	Pere	67,56	2903	527,60	140,23	466,64	10264	52,50	99652	158,39	48,05
2.120	08.07-10	08.07 A	Albicocche	137,46	5882	1072,14	284,11	945,48	20833	106,72	202051	321,03	100,59
2.130	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche	162,41	6950	1266,82	335,69	1117,16	24616	126,10	238738	379,32	118,86
2.140	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche noci	116,55	5009	910,25	241,94	805,08	17707	90,58	171924	273,27	82,89
2.150	08.07-51 08.07-55	08.07 C	Ciliegie	88,56	3788	692,07	182,68	610,50	13252	68,69	129883	205,92	65,41
2.160	08.07-71 08.07-75	08.07 D	Prugne	105,95	4553	827,41	219,92	731,81	16096	82,33	156278	248,40	75,35
2.170	08.08-11 08.08-15	08.08 A	Fragole	246,64	10600	1926,16	511,97	1703,61	37471	191,67	363806	578,26	175,42
2.175	08.08-35	08.08 C	Mirtilli	131,10	5608	1024,49	270,43	903,74	19617	101,69	192269	304,83	96,82
2.180	08.09-11	ex 08.09	Cocomeri — Angurie	22,75	973	177,79	46,93	156,84	3404	17,64	33367	52,90	16,80
2.190		ex 08.09	Meloni:										
2.190.1	ex 08.09-19		— Amarillo, Cuper, Honey Dew, Onteniente, Piel de Sapo, Rochet, Tendral	92,39	3971	721,58	191,79	638,21	14037	71,80	136290	216,63	65,71
2.190.2	ex 08.09-19		— altri	189,01	8123	1476,12	392,34	1305,57	28716	146,89	278804	443,15	134,43
2.195	ex 08.09-80	ex 08.09	Melegrane	47,87	2048	374,10	98,75	330,01	7163	37,13	70209	111,31	35,35
2.200	08.09-50	ex 08.09	Kiwis	223,21	9593	1743,18	463,33	1541,77	33911	173,46	329245	523,33	158,75
2.202	ex 08.09-80	ex 08.09	Kaki	111,78	4804	873,00	232,04	772,14	16983	86,87	164890	262,09	79,50
2.203	ex 08.09-80	ex 08.09	Lychees	255,87	10997	1998,23	531,12	1767,36	38873	198,85	377418	599,90	181,98

REGOLAMENTO (CEE) N. 764/87 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1987

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87 [2], in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione ;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76 [4], le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento ; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste ;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo ; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero [5] ; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 766/68 ; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero [6], modificato dal regolamento (CEE) n. 1467/77 [7] ; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri aromatizzati o colorati deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione ;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio [8],

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente ;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane ; che la stessa può essere modificata nell'intervallo ;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento ;

[1] GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
[2] GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.
[3] GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.
[4] GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.
[5] GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.
[6] GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.
[7] GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.
[8] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 marzo 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:		
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati:		
	(I) Zuccheri bianchi:		
	(a) zuccheri canditi	43,59	
	(b) altri	42,56	
	(II) Zuccheri aromatizzati o colorati		0,4359
	B. Zuccheri greggi:		
	II. altri:		
	(a) zuccheri canditi	40,10 (1)	
	(b) zuccheri addizionati di antiagglomeranti		0,4359
	(c) zuccheri greggi in imballaggio immediato non superiore a 5 kg netti di prodotto	37,04 (1)	
	(d) altri zuccheri greggi	(2)	

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

(2) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 765/87 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1987

che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 882/86 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80 [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 1860/86 [4], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80 ; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 23 febbraio 1987 ;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana ;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione ;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 di detto Stato membro nella settimana che inizia il 23 febbraio 1987, devono essere conformi a quelli fissati negli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 23 febbraio 1987, l'importo del premio equivale all'importo fissato nell'allegato I.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 23 febbraio 1987, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 23 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
[2] GU n. L 82 del 27. 3. 1986, pag. 3.
[3] GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.
[4] GU n. L 161 del 17. 6. 1986, pag. 25.

ALLEGATO I

Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito, regione 5, per la settimana che inizia il 23 febbraio 1987

Designazione delle merci	Importo del premio
Ovini o carni ovine che danno diritto al premio	145,058 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo (1)

(1) Entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1633/84.

ALLEGATO II

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 nella settimana che inizia il 23 febbraio 1987

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi		
		A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, secondo, terzo e quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 1633/84 (1)	C. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1633/84 (1)
		Peso vivo	Peso vivo	Peso vivo
01.04 B	Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	68,177	34,089	6,818
		Peso netto	Peso netto	Peso netto
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :			
	1. Carcasse o mezzene	145,058	72,529	14,506
	2. Busto o mezzo busto	101,541		
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	159,564		
	4. Coscia intera o mezza coscia	188,575		
	5. altre :			
	aa) Pezzi non disossati	188,575		
	bb) Pezzi disossati	264,006		
02.01 A IV b)	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :			
	1. Carcasse o mezzene	108,794		
	2. Busto o mezzo busto	76,156		
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	119,673		
	4. Coscia intera o mezza coscia	141,432		
	5. altre :			
	aa) Pezzi non disossati	141,432		
	bb) Pezzi disossati	198,005		
02.06 C II a)	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :			
	1. non disossate	188,575		
	2. disossate	264,006		
ex 16.02 B III b) 2) aa) 11	Altre preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte :			
	— non disossate	188,575		
	— disossate	264,006		

(1) L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1633/84.

REGOLAMENTO (CEE) N. 766/87 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1987

relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica del Kenia a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare [1], in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cerali [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 [3], in particolare l'articolo 28,

considerando che la Commissione, con la propria decisione del 27 ottobre 1986 relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore del Kenia, ha assegnato a questo paese 11 000 t di cereali da fornire fob;

considerando che occorre procedere a tali forniture in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85 [5]; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
(4) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.
(5) GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione** : 1986 — Azione n. 64/87 (1).

2. **Beneficiario** : National Cereals and Produce Board (NCPB) of Kenya — Republic of Kenya.

3. **Luogo o paese di destinazione** : Kenia.

4. **Prodotto da mobilitare** : frumento tenero.

5. **Quantitativo totale** : 11 000 t.

6. **Numero di partite** : 1.

7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :

   Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), Adickesallee 40, D-6000 Frankfurt/Main (telex 411 475).

8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.

9. **Caratteristiche della merce** :

   Frumento tenero di qualità sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti, la cui pasta non è collosa ed è lavorabile meccanicamente.

   Il frumento tenero deve soddisfare alle seguenti esigenze :

   — umidità : massimo 14,5 % (metodo ICC n. 110) ;
   — tenore di proteine : minimo 11,5 % (N × 5,7 sulla sostanza secca) (metodo ICC n. 105) ;
   — indice di caduta d'Hagberg superiore o uguale a 220, compresi i 60 secondi di tempo di preparazione (agitazione) (metodo ICC n. 107) ;
   — indice di Zeleny superiore o uguale a 20 (metodo ICC n. 118).

10. **Condizionamento** :

    — sacchi misti iuta-polipropilene di un peso minimo di 335 g ;
    — peso netto dei sacchi : 50 kg ;
    — iscrizioni sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :
    « ACTION No 64/87 / SOFT WHEAT / GIFT FROM THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO THE REPUBLIC OF KENYA ».

11. **Porto d'imbarco** :

    Qualsiasi porto della Comunità accessibile alle navi alturiere.

12. **Fase di consegna** : fob.

13. **Porto di sbarco** : —

14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.

15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 31 marzo 1987, ore 12.

16. **Periodo d'imbarco** : dal 15 aprile al 15 maggio 1987.

17. **Importo della cauzione** : 10 ECU/t.

Note :

1. L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
2. Non appena sia stato informato dell'aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario si mette immediatamente in contatto con il beneficiario o con il suo rappresentante per stabilire i documenti di spedizione necessari e tutte le modalità relative all'imbarco (tempo, frequenza, luogo e altre circostanze).
3. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo :

   Mr. A. T. Rohrsted, CEC Delegate, National Bank Building, Harambee Avenue, PO Box 45119, Nairobi, Kenya (Tel : 33 35 92 ; telex : 22302 DELEGFED).

---

(1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.

REGOLAMENTO (CEE) N. 767/87 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1987

relativo alla fornitura di frumento tenero e di farina di frumento tenero al Programma alimentare mondiale (PAM) a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare [1], in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 [3], in particolare l'articolo 28,

considerando che la Commissione con la propria decisione del 10 febbraio 1986, relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore del PAM, ha assegnato a questo organismo 13 734 t di cereali da fornire fob;

considerando che occorre procedere a tali forniture in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione del 22 luglio 1980, recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85 [5]; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento che figura negli allegati è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano negli allegati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
(4) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.
(5) GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

ALLEGATO I

1. **Programma di esecuzione** : 1986 — Azione n. 122/87 [1].

2. **Beneficiario** : Programma alimentare mondiale (PAM).

3. **Luogo o paese di destinazione** : Indonesia.

4. **Prodotto da mobilitare** : frumento tenero.

5. **Quantitativo totale** : 9 660 t.

6. **Numero di partite** : 1.

7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :

   Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21, avenue Bosquet, F-75007 Paris (telex 200 490 F).

8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.

9. **Caratteristiche della merce** :

   Frumento tenero di qualità sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti, la cui pasta non è collosa ed è lavorabile meccanicamente.

   Il frumento tenero deve soddisfare alle seguenti esigenze :

   — umidità : massimo 14,5 % (metodo ICC n. 110) ;
   — tenore di proteine : minimo 11,5 % (N × 5,7 sulla sostanza secca) (metodo ICC n. 105) ;
   — indice di caduta d'Hagberg superiore o uguale a 220, compresi i 60 secondi di tempo di preparazione (agitazione) (metodo ICC n. 107) ;
   — indice di Zeleny superiore o uguale a 20 (metodo ICC n. 118).

10. **Condizionamento** : alla rinfusa.

11. **Porto d'imbarco** :

    Qualsiasi porto della Comunità accessibile alle navi alturiere.

12. **Fase di consegna** : fob.

13. **Porto di sbarco** : —.

14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.

15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 31 marzo 1987, ore 12.

16. **Periodo d'imbarco** : dal 15 aprile al 15 maggio 1987.

17. **Importo della cauzione** : 10 ECU/t.

Note :

1. L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
2. Non appena sia stato informato dell'aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario si mette immediatamente in contatto con il beneficiario o con il suo rappresentante per stabilire i documenti di spedizione necessari e tutte le modalità relative all'imbarco (tempo, frequenza, luogo e altre circostanze).
3. L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante, al momento della consegna, i documenti seguenti :
   — certificato di origine,
   — certificato fitosanitario.
4. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo :

   Delegazione della Commissione in Indonesia, Wisma Metropolitan I, 10th Floor, 29, Jl. Jendral Sudirman, PO Box 34 KBYMP, Jakarta 12920B (Tel. 578 24 74/5 ; telex 62788 DAMORE IA).

---

[1] Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.

ALLEGATO II

1. **Programma di esecuzione** : 1986 — Azioni 110/87 e 112/87 [1].

2. **Beneficiario** : Programma alimentare mondiale (PAM).

3. **Luogo o paese di destinazione** : Egitto.

4. **Prodotto da mobilitare** : farina di frumento tenero.

5. **Quantitativo totale** : 1 986 t (2 721 t di cereali).

6. **Numero di partite** : 2.
   A : 200 t (Azione n. 110/87) ;
   B : 1 786 t (Azione n. 112/87).

7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
   Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21, avenue Bosquet, F-75007 Paris (telex 200 490 F).

8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.

9. **Caratteristiche della merce** :

   Farina di qualità sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti, la cui pasta non diventa collosa se lavorata meccanicamente e che presenta le seguenti caratteristiche :

   — umidità : massimo 14 % (metodo ICC n. 110),
   — tenore di proteine : minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca) (metodo ICC n. 105),
   — indice di caduta d'Hagberg superiore o uguale a 220, compresi i 60 secondi di tempo di preparazione (agitazione) (metodo ICC n. 107),
   — indice di Zeleny superiori o uguale a 20 (metodo ICC n. 116),
   — tenore di ceneri : massimo 0,62 % riferito alla sostanza secca (metodo ICC n. 104).

10. **Condizionamento** :

   — in sacchi nuovi di iuta di 370 g foderati da sacchi tessuti di polipropilene di 110 g ; i bordi superiore dei due sacchi saranno cuciti insieme ;
   — peso netto dei sacchi : 50 kg ;
   — iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :

   A : « ACTION No 110/87 / EGYPT 0278200 / WHEAT FLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / ALEXANDRIA » ;

   B : « ACTION No 112/87 / EGYPT 0259400 / WHEAT FLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / ALEXANDRIA ».

11. **Porto d'imbarco** :

   Qualsiasi porto della Comunità accessibile alle navi alturiere, avente un collegamento con il paese beneficiario nel periodo d'imbarco previsto al punto 16. L'offerta deve essere accompagnata da una dichiarazione delle autorità portuali attestante l'esistenza del collegamento nel suddetto periodo.

12. **Fase di consegna** : fob.

13. **Porto di sbarco** : —.

14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.

15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 31 marzo 1987, ore 12.

16. **Periodo d'imbarco** : dal 20 maggio al 15 giugno 1987.

17. **Importo della cauzione** : 15 ECU/t.

[1] Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.

Note:

1. L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
2. Non appena sia stato informato dell'aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario si mette immediatamente in contatto con il beneficiario o con il suo rappresentante per stabilire i documenti di spedizione necessari e tutte le modalità relative all'imbarco (tempo, frequenza, luogo e altre circostanze).
3. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo: Delegazione della Commissione in Egitto, 4 Gezira Street, 8th Floor, Cairo Zamalek (Telex 94258 EUROP UN — CAIRO).
4. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

ALLEGATO III

1. **Programma di esecuzione** : 1986, azione 111/87 [1].
2. **Beneficiario** : Programma alimentare mondiale (PAM).
3. **Luogo o paese di destinazione** : Repubblica democratica popolare dello Yemen.
4. **Prodotto da mobilitare** : farina di frumento tenero.
5. **Quantitativo totale** : 988 t (1 353 t di cereali).
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :

   Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21, avenue Bosquet, F-75007 Paris (telex 200 490 F).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :

   Farina di qualità sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti, la cui pasta non diventa collosa se lavorata meccanicamente e che presenta le seguenti caratteristiche :

   — umidità : massimo 14 % (metodo ICC n. 110) ;
   — tenore di proteine : minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca) (metodo ICC n. 105) ;
   — indice di caduta d'Hagberg superiore o uguale a 220, compresi i 60 secondi di tempo di preparazione (agitazione) (metodo ICC n. 107) ;
   — indice di Zeleny superiori o uguale a 20 (metodo ICC n. 116) ;
   — tenore di ceneri : massimo 0,62 % riferito alla sostanza secca (metodo ICC n. 104).
10. **Condizionamento** :

    — in sacchi nuovi di iuta di 370 g foderati da sacchi tessuti di polipropilene di 110 g ; i bordi superiore dei due sacchi saranno cuciti insieme ;
    — peso netto dei sacchi : 50 kg ;
    — iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :

    « ACTION No 111/87 / PDR. YEMEN 0060802 / WHEAT FLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / ADEN ».
11. **Porto d'imbarco** :

    Qualsiasi porto della Comunità accessibile alle navi alturiere, avente un collegamento con il paese beneficiario nel periodo d'imbarco previsto al punto 16. L'offerta deve essere accompagnata da una dichiarazione delle autorità portuali attestante l'esistenza del collegamento nel suddetto periodo.
12. **Fase di consegna** : fob.
13. **Porto di sbarco** : —
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 31 marzo 1987, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 20 maggio al 15 giugno 1987.
17. **Importo della cauzione** : 15 ECU/t.

Note :

1. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
2. L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
3. Non appena sia stato informato dell'aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario si mette immediatamente in contatto con il beneficiario o con il suo rappresentante per stabilire i documenti di spedizione necessari e tutte le modalità relative all'imbarco (tempo, frequenza, luogo e altre circostanze).
4. L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :

   — certificato di origine,
   — certificato fitosanitario.

---

[1] Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.

REGOLAMENTO (CEE) N. 768/87 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/87 [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2730/81 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3393/86 [4], ha fissato l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ;

considerando che, alla luce delle informazioni più recenti di cui dispone la Commissione per quanto riguarda le pratiche commerciali seguite dai paesi in questione e per quanto riguarda la natura ufficiale degli organismi in questione, il suddetto regolamento dovrebbe essere modificato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 273"/81, l'elenco degli organismi che possono indire gare è modificato, per quanto riguarda l'Angola, il Kuwait e il Venezuela, nel modo seguente :

Paese importatore	*Organismo emittente*
« Angola	Importang UEE Central Angolana de Importação 22/24 Largo Infante D. Henrique PO Box 1003 Luanda
	Ematec UEE Empresa de Abastecimento Técnico de Material Largo Rainha Ginga, 3 Caixa Postal 2952 Luanda
Kuwait	Ministry of Health KD 5 Central Traders Committee PO Box 1070 Safat
	Ministry of Education KD 5 Department of Supplies Stores General Administration Building Khalidiya
	The Kuwait Danish Dairy Co Ltd. PO Box 835 Safat 13009
Venezuela	Instituto Nacional de Nutrición Operativa Avenida Barait esq. El Carmen Edificio Sede Central Caracas
	Comandancia General de la Marina Base aérea la Carlota, Hangar la Marina Caracas
	INDULAC Colinas de California Esq. Avdas San Francisco y Palmarito Edificio Indulac- Apartado 1546 Caracas 10107-A ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
[2] GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 3.
[3] GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 25.
[4] GU n. L 311 del 6. 11. 1986, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 769/87 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1987

che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 2326/79

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione [3], i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute;

considerando che, in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2326/79 della Commissione [4], sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine disossate, fissati dal regolamento (CEE) n. 178/87 della Commissione [5]; che in conseguenza occorre fissare i prezzi minimi di vendita;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento danese, tedesco, irlandese e del Regno Unito, ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 2326/79, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 9 marzo 1987, sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. Non è dato seguito alle offerte presentate nell'ambito della gara di cui al paragrafo 1 per i prodotti non indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.
(4) GU n. L 266 del 24. 10. 1979, pag. 5.
(5) GU n. L 23 del 23. 1. 1987, pag. 26.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (1)

Productos — Produkter — Erzeugnisse Προϊόντα — Products — Produits Prodotti — Produkten — Produtos	Precios de venta mínimos (ECUS/tonelada) Mindstesalgspriser (ECU/ton) Mindestverkaufspreise (ECU/Tonne) Ελάχιστες τιμές πωλήσεως (ECU/τόνο) Minimum selling prices (ECU/tonne) Prix de vente minimaux (Écus/t) Prezzi minimi di vendita (ECU/t) Minimumverkoopprijzen (Ecu/ton) Preço mínimo de venda (ECUs/tonelada)
Bullen A / Kategorie A	
Filet	11340
Oberschalen	3 777
Unterschalen	3 647
Hüfte	3 270
Kugeln	3 668
Kniekehlfleisch	2 431
Ochsen A / Kategorie C	
Filet	11 278
Roastbeef	6 163
Oberschalen	3 769
Unterschalen	3 647
Hüfte	3 312
Kugeln	3 634

(1) Anuncio de licitación nº D P — 45, DO nº C 44 de 21. 2. 1987, p. 10.
(1) Licitationsbekendtgørelse nr. D P — 45, EFT nr. C 44 af 21. 2. 1987, s. 10.
(1) Ausschreibung Nr. D P — 45, ABl. Nr. C 44 vom 21. 2. 1987, S. 10.
(1) Προκήρυξη διαγωνισμού αριθ. D P — 45, ΕΕ αριθ. C 44 της 21. 2. 1987, σ. 10.
(1) Notice of invitation to tender No D P — 45, OJ No C 44, 21. 2. 1987, p. 10.
(1) Avis d'adjudication nº D P — 45, JO nº C 44 du 21. 2. 1987, p. 10.
(1) Bando di gara n. D P — 45, GU n. C 44 del 21. 2. 1987, pag. 10.
(1) Bericht van inschrijving nr. D P — 45, PB nr. C 44 van 21. 2. 1987, blz. 10.
(1) Anúncio de adjudicação nº D P — 45, JO nº C 44 de 21. 2. 1987, p. 10.

DANMARK (2)

Productos — Produkter — Erzeugnisse Προϊόντα — Products — Produits Prodotti — Produkten — Produtos	Precios de venta mínimos (ECUS/tonelada) Mindstesalgspriser (ECU/ton) Mindestverkaufspreise (ECU/Tonne) Ελάχιστες τιμές πωλήσεως (ECU/τόνο) Minimum selling prices (ECU/tonne) Prix de vente minimaux (Écus/t) Prezzi minimi di vendita (ECU/t) Minimumverkoopprijzen (Ecu/ton) Preço mínimo de venda (ECUs/tonelada)
Ungtyre / Kategori A	
Mørbrad med bimørbrad	8 746
Filet med entrecôte	4 544
Tykstegsfilet med kappe	3 369
Klump med kappe	3 270
Yderlår med lårtunge	3 575

(2) Anuncio de licitación nº DK P — 46, DO nº C 44 de 21. 2. 1987, p. 17.
(2) Licitationsbekendtgørelse nr. DK P — 46, EFT nr. C 44 af 21. 2. 1987, s. 17.
(2) Ausschreibung Nr. DK P — 46, ABl. Nr. C 44 vom 21. 2. 1987, S. 17.
(2) Προκήρυξη διαγωνισμού αριθ. DK P — 46, ΕΕ αριθ. C 44 της 21. 2. 1987, σ. 17.
(2) Notice of invitation to tender No DK P — 46, OJ No C 44, 21. 2. 1987, p. 17.
(2) Avis d'adjudication nº DK P — 46, JO nº C 44 du 21. 2. 1987, p. 17.
(2) Bando di gara n. DK P — 46, GU n. C 44 del 21. 2. 1987, pag. 17.
(2) Bericht van inschrijving nr. DK P — 46, PB nr. C 44 van 21. 2. 1987, blz. 17.
(2) Anúncio de adjudicação nº DK P — 46, JO nº C 44 de 21. 2. 1987, p. 17.

UNITED KINGDOM (1)

Productos — Produkter — Erzeugnisse Προϊόντα — Products — Produits Prodotti — Produkten — Produtos	Precios de venta mínimos (ECUS/tonelada) Mindstesalgspriser (ECU/ton) Mindestverkaufspreise (ECU/Tonne) Ελάχιστες τιμές πωλήσεως (ECU/τόνο) Minimum selling prices (ECU/tonne) Prix de vente minimaux (Écus/t) Prezzi minimi di vendita (ECU/t) Minimumverkoopprijzen (Ecu/ton) Preço mínimo de venda (ECUs/tonelada)
Steers / category C	
Fillets	10 071
Silversides	3 992

(1) Anuncio de licitación nº UK P — 43, DO nº C 44 de 21. 2. 1987, p. 19.
(1) Licitationsbekendtgørelse nr. UK P — 43, EFT nr. C 44 af 21. 2. 1987, s. 19.
(1) Ausschreibung Nr. UK P — 43, ABl. Nr. C 44 vom 21. 2. 1987, S. 19.
(1) Προκήρυξη διαγωνισμού αριθ. UK P — 43, ΕΕ αριθ. C 44 της 21. 2. 1987, σ. 19.
(1) Notice of invitation to tender No UK P — 43, OJ No C 44, 21. 2. 1987, p. 19.
(1) Avis d'adjudication nº UK P — 43, JO nº C 44 du 21. 2. 1987, p. 19.
(1) Bando di gara n. UK P — 43, GU n. C 44 del 21. 2. 1987, pag. 19.
(1) Bericht van inschrijving nr. UK P — 43, PB nr. C 44 van 21. 2. 1987, blz. 19.
(1) Anúncio de adjudicação nº UK P — 43, JO nº C 44 de 21. 2. 1987, p. 19.

REGOLAMENTO (CEE) N. 770/87 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 701/87 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di carciofi originari dell'Egitto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86 [2], in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 701/87 della Commissione [3], ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di carciofi originari dell'Egitto;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di carciofi originari dell'Egitto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 16,91 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 701/87 è sostituito dall'importo di 38,15 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.
[3] GU n. L 68 del 12. 3. 1987, pag. 24.

REGOLAMENTO (CEE) N. 771/87 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 404/87 relativo ad una misura particolare d'intervento per il granturco in Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 404/87 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 731/87 [4], prevede una misura d'intervento per il granturco in Francia, sotto forma di restituzione all'esportazione, fissata mediante gara, verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI e VII ; che, nella situazione attuale, è opportuno includere tra le destinazioni previste per tale gara anche la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie ; che detto provvedimento costituisce un temperamento della normativa e va applicato a tutte le esportazioni realizzate nell'ambito di tale gara ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 404/87 è modificato come segue :

1. L'articolo 2, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

   « 2. La gara ha per oggetto i quantitativi di granturco di cui all'articolo 1, paragrafo 1, da esportare verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI e VII, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione [1], la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie. »

2. Il titolo dell'allegato I è sostituito dal testo seguente :

   « Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di granturco verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI e VII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica alle esportazioni effettuate nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 404/87 a decorrere dal 19 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
[3] GU n. L 41 dell'11. 2. 1987, pag. 20.
[4] GU n. L 71 del 14. 3. 1987, pag. 18.

REGOLAMENTO (CEE) N. 772/87 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1987

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1659/86

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87 [2], in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1659/86 della Commissione, del 29 maggio 1986, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco [3], si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1659/86, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la quarantesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1659/86, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 44,819 ECU per 100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
[2] GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.
[3] GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 29.

Informazione sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 644/87 del Consiglio, del 3 marzo 1987, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per talune specie di frutta e succhi di frutta [1]

Il governo degli Stati Uniti d'America ha adottato le misure indicate al rimando n. 3 del paragrafo B dell'accordo [2] con gli Stati Uniti d'America relativo alle preferenze mediterranee, agli agrumi e alle paste alimentari. Conformemente all'articolo 6, il regolamento (CEE) n. 644/87 è applicabile a decorrere dal 19 marzo 1987.

---

[1] GU n. L 61 del 4. 3. 1987, pag. 25.
[2] GU n. L 62 del 5. 3. 1987, pag. 25.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 1986

relativa ad un prestito FIM a favore di un'impresa che produce acque minerali e bottiglie di vetro

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(87/194/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, conformemente alle disposizioni del suddetto articolo, e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue :

I

L'11 novembre 1985 il governo francese ha notificato alla Commissione, conformemente al disposto dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, un progetto d'aiuto a favore di un'impresa che produce acque minerali e bottiglie di vetro.

Il progetto prevede la concessione di un prestito del Fons industriel de modernisation (FIM) di 70 milioni di FF per un investimento di 266,5 milioni di FF che l'impresa beneficiaria conta di realizzare nel 1985/1986 sostanzialmente al fine di aumentare e automatizzare la sua produzione di bottiglie di vetro nonché di incrementare la produzione dei due stabilimenti di imbottigliamento, realizzando nel contempo economie di energia e migliorando le condizioni di lavoro.

Con decisione 85/378/CEE [1] la Commissione aveva precisato alle autorità francesi che la concessione di prestiti del FIM doveva essere considerata alla stregua di un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE e di conseguenza aveva subordinato la loro concessione all'obbligo di notificare nella fase di progetto tutti i casi significativi.

Alla fine del 1985 tali prestiti venivano erogati ad un tasso dell'8,75 % per una durata massima di 10 anni e un periodo di grazia per il rimborso fino a due anni. Essi sono destinati a sostenere gli investimenti aventi carattere innovativo, specialmente quelli implicanti l'installazione di macchinari e di attrezzature di alta tecnologia, lo sviluppo dell'automazione dell'ufficio e della biotecnologia.

II

Dopo aver esaminato il progetto di aiuti nel quadro dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, in base all'analisi del mercato dei prodotti interessati e alla luce delle informazioni fornite dalle autorità francesi, il 18 dicembre 1985 la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE nei confronti dell'aiuto consistente nel prestito di 70 milioni di FF erogato dal FIM a favore della citata impresa produttrice di acque minerali e di bottiglie di vetro, motivandola con l'effetto dell'aiuto sugli scambi tra gli Stati membri e sulla concorrenza tra l'impresa beneficiaria e i suoi concorrenti nella Comunità.

Nel quadro della suddetta procedura la Commissione ha intimato al governo francese e agli altri Stati membri, nonché agli altri interessati diversi dagli Stati membri di presentare le loro osservazioni.

[1] GU n. L 216 del 13. 8. 1985, pag. 12.

Il 2 aprile 1986 il governo francese ha risposto alla lettera che la Commissione gli aveva inviato il 24 dicembre 1985 per informarlo dell'avvio della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE.

Il governo francese ha tra l'altro affermato che l'assegnazione del prestito FIM in questione non avrebbe pregiudicato gli scambi tra Stati membri, ma avrebbe contribuito allo sviluppo di attività in un senso conforme all'interesse europeo. Il prestito sarebbe destinato al finanziamento di investimenti miranti all'introduzione di tecniche innovative e all'automazione del processo di produzione nel suo complesso, nonché al miglioramento del controllo e della qualità e ad economie di energia.

Nel quadro della consultazione degli altri interessati i governi di tre Stati membri nonché una federazione settoriale hanno comunicato alla Commissione le rispettive osservazioni.

III

Il prestito del FIM previsto dal governo francese comporta elementi di aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE in quanto consentirebbe all'impresa beneficiaria di scaricare, grazie a risorse statali, una parte del costo dell'investimento che di norma dovrebbe sostenere.

La produzione e il consumo di acque minerali nella Comunità hanno registrato un incremento del 40 % circa nel corso del periodo 1975-1984 passando da circa 63 milioni di hl a circa 88 milioni di hl. Tale andamento crescente è più o meno pronunciato nei singoli Stati membri.

La Francia occupa il primo posto nella Comunità con una produzione di 33,8 milioni di hl nel 1983, seguita in ordine decrescente dalla Germania, dall'Italia e dal Belgio.

In alcuni Stati membri il consumo annuo pro capite è ancora molto modesto (pochi litri), ma tende a crescere rapidamente ; in Francia ed in Belgio invece il consumo è di circa 55 litri, in Germania di 50 litri.

Nello stesso periodo il commercio infracomunitario delle acque minerali è praticamente raddoppiato passando da 289 000 t a 583 000 t ed ha così raggiunto un valore di 224,8 milioni di ECU che corrisponde al 6,3 % della produzione. Nel 1984 le esportazioni francesi rappresentavano il 73 % circa in termini di volume e oltre l'80 % in termini di valore degli scambi in questione, mentre la produzione francese non raggiungeva il 40 % della produzione della Comunità.

La produzione e la commercializzazione delle acque minerali in Francia fa capo per il 90 % a quattro importanti gruppi industriali. Il beneficiario del prestito FIM è il gruppo di maggior rilievo sia rispetto agli altri gruppi, sia rispetto al ramo di attività della Comunità. La sua quota di mercato in Francia è del 30 % circa per le acque non gasate e supera il 50 % per le acque gasate. L'impresa è spiccatamente orientata all'esportazione della sua produzione che è diretta tanto negli altri Stati membri, quanto in paesi terzi. Il suo fatturato, in costante aumento, realizzato sulla vendita di acque minerali è stato di 2 618 milioni di FF nel 1983/1984 contro 2 344 milioni di FF nel 1982/1983.

Nel 1983/1984 l'esportazione vi ha contribuito con 887 milioni di FF, per oltre la metà realizzati in altri Stati membri, contro 738 milioni di FF nel 1982/1983.

Per quanto riguarda il vetro da imbottigliamento va segnalato che, nel corso degli anni '80, la produzione di vetro cavo è diminuita, soprattutto a causa dell'utilizzazione di materiali concorrenti e a causa dei prezzi dell'energia ; di conseguenza negli Stati membri sono stati chiusi parecchi stabilimenti. Invece in Francia la produzione di vetro cavo è aumentata dell'8 % dopo il 1979 (Comunità = -5 %) ; nel 1983 la produzione dell'industria francese si è piazzata al primo posto nella Comunità ed ha fornito il 27 % della produzione comunitaria. Ciononostante la Francia registra tuttora un saldo netto d'importazioni di vetro cavo.

Ancora attualmente il vetro predomina per l'imbottigliamento delle bibite gasate. Invece in numerosi Stati membri, ivi compresa la Francia, la plastica sta prendendo il sopravvento sul mercato delle acque minerali. Il prezzo dell'imballaggio costituisce un elemento determinante del costo delle bibite.

Tenuto conto delle precedenti considerazioni, della situazione del mercato interessato e della posizione dell'impresa in questione su tale mercato, gli aiuti previsti dal governo francese possono incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE favorendo l'impresa interessata e la produzione francese di bibite e di vetro per imballaggio.

Quando l'aiuto finanziario della Stato rafforza la posizione di talune imprese rispetto ad altre che sono loro concorrenti nella Comunità si deve ritenere che esso pregiudichi le altre imprese.

L'articolo 92, paragrafo 1 sancisce il principio della incompatibilità con il mercato comune degli aiuti che presentano le caratteristiche ivi enunciate. Per quanto riguarda le deroghe al principio in questione, quelle elencate nell'articolo 92, paragrafo 2 del trattato CEE non sono applicabili nel caso presente, tenuto conto della natura e degli obiettivi degli aiuti prospettati.

Ai termini dell'articolo 92, paragrafo 3 del trattato CEE gli aiuti che possono essere considerati compatibili col mercato comune devono essere valutati nel contesto comunitario e non in quello di un solo Stato membro. Per salvaguardare il corretto funzionamento del mercato comune e tener conto dei principi enunciati nell'articolo 3, lettera f) del trattato CEE, le deroghe al principio dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE elencate nel paragrafo 3 del medesimo articolo devono essere interpretate restrittivamente in sede di esame di qualsiasi regime di aiuti o di qualsiasi misura individuale di aiuto.

In particolare le deroghe sono ammesse solo se la Commissione constata che il libero gioco delle forze di mercato, in assenza di aiuti, non basterebbe da solo a stimolare gli eventuali beneficiari degli aiuti ad agire per raggiungere uno degli obiettivi perseguiti.

Qualora si ammettessero deroghe per casi che non contribuiscono al conseguimento di tale obiettivo o si prescindesse dalla necessità dell'aiuto a tale scopo, si darebbero indebiti vantaggi alle industrie o alle imprese di alcuni Stati membri e se ne rafforzerebbe artificiosamente la posizione finanziaria alterando così le condizioni degli scambi tra Stati membri e falsando la concorrenza senza alcuna giustificazione basata sull'interesse comune come prescrive l'articolo 92, paragrafo 3.

Tenuto conto delle precedenti considerazioni, gli aiuti previsti non rientrano tra le possibili deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3. In effetti, se le disposizioni di cui alle lettere a) e c) del suddetto paragrafo riguardano gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di alcune regioni, le zone nelle quali saranno attuati gli investimenti non presentano un tenore di vita anormalmente basso, né una grave forma di sottoccupazione ai sensi della deroga di cui alla lettera a).

Per quanto riguarda la deroga di cui alla lettera c), gli aiuti previsti dal governo francese non sono tali da agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche nel senso di cui alla disposizione citata.

In effetti i prestiti FIM in linea di massima non sono concessi ad imprese che svolgono la loro attività in settori economici e in regioni definiti preventivamente.

Essi non sono dunque destinati ad ovviare a svantaggi regionali e nel caso di specie il governo francese non ha peraltro addotto motivi di tale tipo per giustificare l'assegnazione del prestito di 70 milioni di FF all'impresa in questione.

Per quanto concerne le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), manifestamente gli aiuti in questione non sono destinati a promuovere un progetto di comune interesse europeo, né a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia francese.

Infine, per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) a favore degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, va tenuto conto del fatto che il prestito del FIM è inteso principalmente ad ammodernare e ad ampliare impianti produttivi. Investimenti di questo tipo, necessari per consentire all'impresa beneficiaria di rispondere validamente ad una domanda crescente dei prodotti in questione, sono di norma realizzati senza necessità di incentivarli con aiuti. È assolutamente normale e nell'interesse del produttore medesimo utilizzare tecniche e materiali della massima efficienza che consentono di ridurre le spese di esercizio, ivi compreso il conumo di energia.

I concorrenti dell'impresa francese incontrano gli stessi problemi senza poter beneficiare di aiuti per coprire una parte dei costi necessari alla loro risoluzione. Qualora fosse autorizzata la concessione del prestito FIM di 70 milioni di FF a favore dell'impresa produttrice di acque minerali sopraccitata, si porrebbero i concorrenti in una posizione di svantaggio che potrebbe dare luogo ad una ingiustificata diminuzione delle loro vendite.

Per tali ragioni, nelle decisioni 82/774/CEE [1], 82/775/CEE [2] e 82/776/CEE [3], la Commissione ha ritenuto che alcuni aiuti previsti dal governo belga a favore di investimenti del tutto analoghi, che dovevano essere realizzati da imprese produttrici di acque minerali e di bibite analcoliche in Belgio, erano incompatibili col mercato comune e ne era quindi vietata la concessione. Poiché la situazione del settore di attività in causa non ha subito nel frattempo cambiamenti sensibili, la Commissione ritiene doveroso ispirarsi alle medesime considerazioni di tipo settoriale nel presente caso.

Di conseguenza un aiuto a favore dell'ammodernamento e dell'ampliamento delle unità produttive interessate non pare indispensabile per lo sviluppo del settore considerato e può alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune ai sensi del paragrafo 3, lettera c) dell'articolo 92,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La concessione di un prestito del FIM di 70 milioni di FF avente natura di aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE ad un'impresa che produce bottiglie di vetro ed acque minerali gasate e non gasate, comunicata alla Commissione con lettera dell'11 novembre 1985, è incompatibile con il mercato comune e il governo francese non può darvi seguito.

Articolo 2

La Francia informa la Commissione nel termine di un mese a decorrere dalla notifica della presente decisione delle disposizioni adottate per conformarvisi.

[1] GU n. L 323 del 19. 11. 1982, pag. 31.
[2] GU n. L 323 del 19. 11. 1982, pag. 34.
[3] GU n. L 323 del 19. 11. 1982, pag. 37.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1986.

Per la Commissione
Peter SUTHERLAND
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 1986

relativa ad un progetto di aiuti che il governo belga intende concedere a favore degli investimenti realizzati da un produttore di vetro piano con sede a Moustier

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(87/195/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver dato modo agli interessati, conformemente alle disposizioni di tale articolo, di presentare le loro osservazioni ed averne preso atto,

considerando quanto segue :

I

La legge belga del 17 luglio 1959, che istituisce e coordina misure intese a favorire l'espansione economica e la creazione di nuove industrie ed il relativo decreto reale di esecuzione del 17 agosto 1959 ([1]), ha istituito misure generali di aiuto all'economia belga, sotto forma in particolare di abbuoni di interesse sui crediti destinati a finanziare investimenti, di garanzie dello Stato sui crediti contratti dalle imprese presso organismi bancari che hanno beneficiato dell'abbuono, e di un'esenzione dall'imposta fondiaria per un periodo di cinque anni.

In sede di esame di tale legge, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 93, paragrafi 1 e 2 del trattato, la Commissione ha ritenuto che essa costituiva un regime di aiuti generali data la mancanza di qualsiasi obiettivo settoriale o regionale. Poiché il sistema era applicabile a tutti gli investimenti, senza distinzione di imprese, regioni o settori, esso non poteva beneficiare delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) o c) del trattato. Mancando le finalità previste da tali deroghe, la Commissione era nell'impossibilità di valutare gli effetti di tale regime sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza, e soprattutto la sua compatibilità con il mercato comune.

La Commissione ha deciso di ammettere regimi di aiuto generali di questo tipo quando ricorre almeno una delle seguenti due condizioni : lo Stato membro interessato informa la Commissione sia comunicandole un piano di applicazione settoriale o regionale sia, quando ciò non gli sembra possibile, notificandole i singoli casi significativi di applicazione.

In forza della decisione 75/397/CEE della Commissione ([2]), il governo belga è tenuto a comunicare preventivamente ed in tempo utile alla Commissione i casi individuali significativi di applicazione della legge del 17 luglio 1959 onde consentire alla Comissione di pronunciarsi sulla loro compatibilità con il mercato comune.

II

Con lettera del 15 novembre 1985, il governo belga ha notificato alla Commissione, conformemente alla procedura, l'intenzione di concedere, in base alla legge del 17 luglio 1959, aiuti a favore degli investimenti di un produttore di vetro piano con sede a Moustier, in provincia di Namur.

Gli investimenti, pari a 1 201 725 000 FB, hanno per oggetto il rinnovo di una delle due linee di produzione di vetro flottato e l'ammodernamento dell'altra con conseguenti miglioramenti in campo energetico e igiene del lavoro, senza peraltro aumentare la capacità produttiva ottimale. Grazie ad essi l'impresa potrebbe produrre vetro colorato e vetro a strati pirolitici in aggiunta al vetro chiaro.

Gli aiuti prospettati consisterebbero in una sovvenzione in conto interessi del 4 % della durata di sei anni su un importo di 531,6 milioni di FB, in un premio in conto capitale del 4 % per sei anni su 269,55 milioni di FB e in un'esenzione dall'imposta fondiaria per sei anni sulla totalità degli investimenti, con un'equivalente sovvenzione netta del 5,8 %. Il governo belga ha giustificato gli aiuti progettati con la diversificazione verso prodotti nuovi ad alta tecnologia grazie agli investimenti in questione, che favorirebbe altresì una espansione delle esportazioni extra CEE, ed ha inoltre fatto valere le economie di energia e le ripercussioni favorevoli sulle altre attività economiche della regione interessata in genere e in particolare su quelle ubicate nel contiguo bacino siderurgico di Charleroi.

III

Dopo un primo esame della notifica, la Commissione ha ritenuto che i progetti di aiuti non potevano essere ritenuti compatibili con il mercato comune in quanto avrebbero falsato la concorrenza ed inciso sugli scambi fra Stati membri in misura contraria all'interesse comune, soprattutto a causa della vulnerabile situazione nella quale versa il settore del vetro piano e del fatto che secondo la

([1]) Moniteur belge del 29. 8. 1959.
([2]) GU n. L 177 dell'8. 7. 1975, pag. 13.

Commissione il rinnovamento di un impianto per la produzione di vetro flottato è in linea di principio un investimento di sostituzione. Non sembrando pertanto applicabili le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 2 del trattato, la Commissione ha deciso di iniziare la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, primo comma del trattato e con lettera del 13 gennaio 1986 ha quindi invitato il governo belga a presentarle le sue osservazioni.

Il governo belga ha trasmesso con lettera del 13 giugno 1986 le sue osservazioni nel quadro della procedura. In particolare esso ha sottolineato le iniziative di ricerca e di diversificazione che l'impresa in questione aveva assunto, iniziative ampiamente stimolate e incoraggiate dai pubblici poteri. Secondo il governo belga le spese di ricerca, di sviluppo e di preindustrializzazione non sarebbero state effettuate dall'impresa dopo il 1979 se essa non avesse potuto contare sugli aiuti a favore dell'espansione economica per la fase successiva di industrializzazione e di conversione degli impianti esistenti. Il governo belga ha altresì fatto valere la circostanza che in Europa apparentemente non esiste una concorrenza di un certo rilievo per i nuovi prodotti dell'impresa beneficiaria, contestando la valutazione della Commissione in materia di utilizzo delle capacità produttive nel settore del vetro piano e negando l'affermazione che il rinnovo di un float costituisce un investimento di sostituzione e di semplice ammodernamento.

Nel quadro della consultazione degli altri interessati, hanno presentato osservazioni i governi di due Stati membri, una federazione settoriale, un gruppo produttore appartenente allo stesso settore e l'impresa beneficiaria.

IV

La sovvenzione in conto interessi, il premio in conto capitale e l'esenzione dall'imposta fondiaria previste dal governo belga costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, in quanto determinerebbero, per l'impresa beneficiaria, una riduzione, grazie a risorse statali, dei costi degli investimenti che essa dovrebbe normalmente sostenere.

Secondo le informazioni in possesso della Commissione, alla fine del 1985 si contavano nella Comunità dei Dieci 25 impianti per la produzione di vetro piano flottato (« floats ») e sei impianti per la produzione di vetro piano tirato, più tre impianti per la produzione di « floats » e due impianti per produzione di vetro tirato in Spagna e Portogallo.

Il Belgio dal canto suo possiede quattro impianti per la produzione di « floats » ed un impianto per la produzione di vetro tirato.

Le due linee di produzione di vetro flottato del produttore belga hanno una capacità congiunta effettiva di 446 000 t/annue, pari all'8 % circa della capacità installata nella Comunità e alla metà circa della produzione belga di vetro piano di base.

Il vetro piano forma oggetto di scambi tra Stati membri ed i diversi gruppi di produttori sono in concorrenza reciproca. Il produttore belga in questione esporta circa il 50 % della sua produzione di vetro flottato verso altri Stati membri e il 20 % in paesi terzi, mentre il resto è venduto o trasformato nel Benelux. Le esportazioni di vetro piano (CTCI 66440) dall'UEBL verso gli altri Stati membri sono state di 413 000 t nel 1982, di 447 000 t nel 1983, di 481 000 t nel 1984 e di 434 000 t nel 1985, mentre le corrispettive importazioni sono scese da 126 000 t nel 1982 a 114 000 t nel 1983 per ridursi a 92 000 nel 1984 e a 109 000 nel 1985. In tale contesto va tenuto conto del fatto che il Lussemburgo dispone di una linea di produzione di vetro flottato.

L'industria del vetro piano di base deve far fronte ai problemi causati dal ristagno della domanda e da un modesto coefficiente di utilizzazione delle capacità, che hanno inciso negativamente sulla struttura finanziaria delle imprese ed hanno determinato riduzioni dell'occupazione e la chiusura di unità di produzione. La federazione europea dei produttori di vetro piano ritiene che l'eccesso di capacità della Comunità dei Dieci è di circa 590 000 t nel 1982, di 500 000 t nel 1983, di 400 000 t nel 1984 e di 480 000 t nel 1985, cifre che corrispondono rispettivamente al 16 %, 13 %, 10 % e 12 % delle capacità nette di vetro vendibile. Per questi motivi, con decisione 84/497/CEE [1], la Commissione ha considerato che un aiuto previsto dal governo olandese per la creazione di un nuovo stabilimento per la produzione di vetro piano nei Paesi Bassi era incompatibile con il mercato comune e non doveva pertanto essere concesso.

Di conseguenza, gli aiuti previsti dal governo belga influenzerebbero gli scambi fra Stati membri e falserebbero la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, favorendo l'impresa interessata e la produzione belga di vetro piano.

Quando l'aiuto finanziario dello Stato rafforza la posizione di determinate imprese nei confronti di altre imprese concorrenti nella Comunità, si deve ritenere che queste ultime risentano dell'aiuto.

L'articolo 92, paragrafo 1 sancisce l'incompatibilità di massima con il mercato comune degli aiuti che presentano determinate caratteristiche da esso enunciate.

Le deroghe a questo principio, contenute nel paragrafo 2 di questo stesso articolo, sono inapplicabili nella fattispecie data la natura e gli obiettivi degli aiuti progettati.

L'articolo 92, paragrafo 3 del trattato enumera gli aiuti che possono essere ritenuti compatibili con il mercato comune. La compatibilità con il trattato deve essere considerata nel contesto comunitario e non in quello di un solo Stato membro. Per preservare il corretto funzionamento del mercato comune e tener conto dei principi

[1] GU n. L 276 del 19. 10. 1986, pag. 37.

enunciati dall'articolo 3, lettera f) del trattato le eccezioni al divieto sancito dall'articolo 92, paragrafo 1 del trattato contenute nel paragrafo 3 dello stesso articolo devono essere interpretate restrittivamente quando si esamini qualsiasi regime di aiuto o qualsiasi misura individuale di aiuto.

In particolare, le deroghe possono applicarsi soltanto se la Commissione è in grado di accertare che il libero gioco delle forze del mercato non basta da solo, in mancanza di aiuti, ad indurre gli eventuali beneficiari ad agire per realizzare uno degli obiettivi perseguiti.

Applicare le deroghe ad aiuti che non contribuiscano ad obiettivi di questo tipo, o quando l'aiuto non sia a tal fine necessario, significherebbe concedere indebiti vantaggi alle industrie o alle imprese di determinati Stati membri, la cui posizione finanziaria verrebbe ad essere rafforzata, ed incidere sulle condizioni degli scambi fra gli Stati membri e falsare la concorrenza, senza alcuna giustificazione basata sull'interesse comune, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3.

In considerazione di quanto precede, il complesso di aiuti previsti non rientra in nessuno dei casi di deroga previsti dall'articolo 92, paragrafo 3.

Relativamente alle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato, concernenti gli aiuti destinati a favorire o a facilitare lo sviluppo di determinate regioni, va osservato che in nessuna regione del Belgio il tenore di vita è anormalmente basso, né vi è una grave forma di sottoccupazione nel senso della deroga di cui alla lettera a); quanto alla deroga di cui alla lettera c), la zona di Moustier in provincia di Namur, dove ha sede il produttore interessato, non figura fra quelle che esigono un aiuto regionale particolare in virtù della decisione 82/740/CEE della Commissione sulla delimitazione delle zone di sviluppo in Belgio [1].

Quanto alle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) del trattato è evidente che l'aiuto in questione non è destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia belga.

Relativamente alla deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) a favore di aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, va osservato che il rinnovo periodico di un impianto di produzione di float, che deve effettuarsi ogni 6-9 anni, è in linea di massima un investimento di sostituzione, il cui costo rientra fra i costi gestione. È del tutto normale e nell'interesse dello stesso produttore che esso si avvalga delle tecniche e dei materiali più moderni ed efficienti che consentono una riduzione dei costi di gestione, compresi i consumi di energia. Di conseguenza, un aiuto a favore del rinnovo periodico di impianti di produzione di float non facilita lo sviluppo del settore in questione senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). Per questi motivi, con decisione 86/593/CEE [2], la Commissione ha ritenuto incompatibile con il mercato comune e quindi ha vietato la concessione di un aiuto previsto dal governo belga a favore del rinnovo di due altre linee di produzione di vetro flottato in Belgio, con conseguenti miglioramenti in campo energetico e progressi tecnici, senza peraltro aumentare la capacità produttiva ottimale.

Le informazioni fornite dal governo belga e dall'impresa beneficiaria nell'ambito della procedura relativamente alle innovazioni tecniche dovute agli investimenti in questione sono state oggetto di un esame particolarmente attento da parte della Commissione. Secondo il governo belga il costo di tali elementi ammonta a 672 milioni di FB, pari al 56 % dell'investimento totale. La Commissione ha inoltre preso atto della circostanza che l'impresa beneficiaria è il primo produttore di vetro in Europa che fabbrica vetri a strati con risparmio di energia direttamente nel float.

Va osservato in proposito che il vetro a strati è producibile con due tecniche differenti, per deposito sotto vuoto in unità di trasformazione o per pirolisi su linee di fabbricazione di vetro piano. Le due tecnologie portano a prodotti diversi sotto il profilo della composizione, ma destinabili ad usi in parte identici, cioè l'isolazione nell'edilizia. Considerata l'indubbia sovraccapacità nel settore del vetro rivestito e temperato, con decisione 84/507/CEE [3], la Commissione aveva considerato incompatibile col mercato comune e aveva quindi vietato la concessione di un aiuto che il governo lussemburghese intendeva erogare a favore della creazione di un impianto di rivestimento e tempera di vetro piano.

La federazione europea dei produttori di vetro piano, nonostante reputasse giustificabili gli aiuti a favore delle riparazioni di impianti di produzione del vetro piano di base — opinione non condivisa dalla Commissione — nel 1985 si è opposta agli aiuti a favore degli investimenti nel settore della trasformazione del vetro piano destinato a impieghi nel settore dell'automobile e dell'edilizia.

Pertanto l'aiuto in questione è tale da alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune, quand'anche l'investimento comportasse innovazioni tecnologiche.

Di conseguenza il progetto di aiuto del governo belga non soddisfa alle condizioni necessarie per beneficiare di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato,

[1] GU n. L 312 del 9. 11. 1982, pag. 18.

[2] GU n. L 342 del 5. 12. 1986, pag. 32.

[3] GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 39.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il governo belga non è autorizzato a dar seguito al progetto, notificato alla Commissione con lettera del 15 novembre 1985, di concedere, in forza della legge del 17 luglio 1959, aiuti agli investimenti realizzati a Moustier da un fabbricante di vetro piano.

Articolo 2

Il governo belga è tenuto ad informare la Commissione, entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, delle misure che esso avrà adottato per conformarvisi.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1986.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 1987

che stabilisce le condizioni alle quali l'Irlanda può reiterare il provvedimento preso per combattere un'infestazione di oziorrinco della vite

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(87/196/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive [1], modificata da ultimo dalla direttiva 86/355/CEE [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la domanda presentata dall'Irlanda,

considerando che l'Irlanda è stata autorizzata, con decisione 85/295/CEE della Commissione [3], a reiterare il provvedimento preso per combattare un'infestazione di oziorrinco della vite, imprevedibile date le condizioni climatiche che caratterizzano normalmente l'Irlanda;

considerando che detta autorizzazione è stata subordinata alla condizione che venissero effettuati esperimenti durante la campagna 1985 allo scopo di accertare l'efficacia, ai fini della lotta contro l'oziorrinco della vite, di prodotti non contenenti sostanze attive vietate dalla direttiva 79/117/CEE in piantagioni di frutta a bacche;

considerando che dai risultati di questi esperimenti non si possono ancora trarre conclusioni;

considerando che l'infestazione, che si è manifestata per la prima volta nel 1984 nelle piantagioni di ribes nero e di uva spina di un'unica azienda, si è ormai insediata nelle Contee di Wexford e Kilkenny, colpendo anche piantagioni di fragole;

considerando che l'Irlanda ha pertanto nuovamente invocato la procedura di emergenza di cui all'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 79/117/CEE allo scopo di consentire l'impiego di aldrin;

considerando che, tenuto conto del pericolo rappresentato dall'oziorrinco della vite, l'Irlanda dovrebbe essere nuovamente autorizzata a consentire l'impiego di aldrin;

considerando, tuttavia, che non è opportuno includere nell'autorizzazione le piantagioni di fragole, dal momento che si tratta di colture di breve periodo;

considerando che, tenuto conto dell'eventualità che l'infestazione possa insediarsi più ampiamente, la prudenza consiglia di estendere l'autorizzazione alle contee attualmente colpite e ad una contigua;

considerando che l'Irlanda dovrebbe essere tuttavia tenuta ad effettuare ulteriori esperimenti volti ad accertare l'efficacia, ai fini della lotta contro l'oziorrinco della vite nelle aree colpite, di prodotti non contenenti sostanze attive vietate dalla direttiva 79/117/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente fitosanitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'Irlanda può autorizzare la fornitura e l'impiego di aldrin, sotto la supervisione di funzionari del ministero dell'agricoltura, per il trattamento delle piantagioni di ribes nero e di uva spina nella contee di Kilkenny, Waterford e Wexford durante le campagne 1987 e 1988, allo scopo di combattere l'infestazione di oziorrinco della vite, purché siano soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 2.

2. L'Irlanda deve inviare alla Commissione ed agli altri Stati membri, entro il 31 marzo 1988 ed il 31 marzo 1989, un rapporto nel quale si precisi in che misura l'aldrin è stato impiegato in virtù della presente decisione nel corso dell'anno precedente.

Articolo 2

1. Durante le campagne 1987 e 1988 saranno effettuati esperimenti, sotto la supervisione di funzionari del ministero dell'agricoltura e secondo le procedure generalmente riconosciute, per accertare l'efficacia, ai fini della lotta contro l'oziorrinco della vite in piantagioni di frutta a bacche, di prodotti non contenenti sostanze attive vietate dalla direttiva 79/117/CEE. Gli esperimenti verranno eseguiti nell'ambito della zona colpita in condizioni colturali diversificate.

2. L'Irlanda trasmetterà alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione provvisoria su tali esperimenti entro il 31 marzo 1988 e una relazione finale entro il 31 marzo 1989.

[1] GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 36.
[2] GU n. L 212 del 2. 8. 1986, pag. 33.
[3] GU n. L 153 del 12. 6. 1985, pag. 33.

Articolo 3

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente